



[Sentenza n. 41 del 2021](#)

Presidente: Giancarlo Coraggio - Giudice relatore e redattore: Giovanni Amoroso
decisione del 25 gennaio 2021, deposito del 17 marzo 2021
[comunicato stampa del 17 marzo 2021](#)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atti di promovimento: ordinanze n. 84 e n. 96 del 2020

parole chiave:

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI ONORARI - GIUDICI AUSILIARI –
NOMINA PER CONCORSO DEI MAGISTRATI ORDINARI

disposizioni impugnate:

- Artt. da 62 a 72 del [decreto-legge n. 69 del 2013](#), convertito, con modificazioni, nella [legge n. 98 del 2013](#)

disposizioni parametro:

- artt. 106, primo e secondo comma, e 102, primo comma, della [Costituzione](#)

dispositivo:

accoglimento additivo

La Corte di cassazione, con due distinte ordinanze, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale delle norme (artt. da 62 a 72 del d.l. n. 69 del 2013, come convertito in l. n. 98 del 2013) che **conferiscono ai giudici ausiliari di appello lo status di componenti dei collegi giudicanti delle sezioni della corte d'appello come magistrati onorari**, ritenendo dette norme in contrasto con gli articoli 106, secondo comma, Cost., il quale – anche alla luce dell'interpretazione datane dalla giurisprudenza costituzionale – stabilisce che i giudici onorari possono essere nominati solo per le funzioni attribuite ai giudici singoli, e 106, primo comma, e 102, primo comma, Cost. (evocati solo dalla prima ordinanza di rimessione), dai quali si evincerebbe **una ineludibile scelta del costituente per l'affidamento, in via generale, dell'esercizio della giurisdizione ai magistrati professionali togati.**

Il giudice delle leggi premette un'analitica ricostruzione del quadro normativo di riferimento, tesa non solo a delineare la fisionomia assunta dalla magistratura onoraria nel nostro ordinamento, ma altresì a sottolineare come **l'aumento delle funzioni riconosciute a quest'ultima sia stato essenzialmente volto a ridurre la durata dei processi civili nelle corti di appello** (ricordando inoltre che con il decreto-legge n. 34 del 2020 è stato aumentato l'organico degli stessi giudici, con la possibilità di destinare questi anche ai collegi in materia penale).

La Corte costituzionale ritiene fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento all'art. 106, primo e secondo comma, Cost. e dichiara assorbite quelle relative alla violazione dell'art. 102, primo comma, Cost.

Il giudice delle leggi, innanzitutto, chiarisce che il costituente, pur avendo espresso la chiara scelta della nomina dei magistrati solo a seguito dell'espletamento del pubblico concorso (così all'art. 106, primo comma, Cost.), non ha previsto in termini assoluti l'esclusività dell'esercizio della giurisdizione in capo alla sola magistratura professionale. Recependo il modello esistente (ossia quello del vicepretore e del conciliatore onorario, giudici monocratici di primo grado addetti alla giustizia minore), si è previsto, infatti, che la magistratura onoraria potesse affiancare quella professionale «per tutte le funzioni attribuite ai giudici singoli» (art. 106, secondo comma, Cost.) e quindi escludendo volutamente dai collegi i giudici appartenenti ad essa.

Quando è stata chiamata ad esprimersi sulla possibilità che i magistrati onorari potessero far parte dei collegi, **la stessa Corte ha chiarito** (attraverso una interpretazione «funzionale, piuttosto che rigorosamente originalista») **che il giudice onorario, poiché monocratico e di primo grado, solo in via eccezionale e transitoria potesse comporre i collegi dei tribunali.** Tale lettura è stata corroborata, prima dell'intervento legislativo censurato, dalla stessa normazione ordinaria.

È stato così tracciato un «perimetro invalicabile della magistratura onoraria, identificata nella figura di un giudice monocratico di primo grado, il quale, unicamente a determinate condizioni e in via di supplenza, può anche partecipare allo svolgimento di funzioni collegiali di tribunale».

Alla luce di tale quadro normativo, **le disposizioni censurate, nel prevedere che i giudici onorari, in qualità di giudici ausiliari di appello, svolgano funzioni «(nient'affatto di giudici singoli, ma) di giudici collegiali presso le corti d'appello, dove i giudici ausiliari sono strutturalmente inseriti» risultano essere «del tutto fuori sistema e si pon[gono] in radicale contrasto» con l'art. 106, commi primo e secondo, Cost.**

Accertata l'illegittimità costituzionale degli artt. da 62 a 72 del decreto-legge n. 69 del 2013, così come convertito, la Corte avverte, altresì, l'esigenza «di tener conto dell'innegabile impatto complessivo che la decisione di illegittimità costituzionale è destinata ad avere sull'ordinamento giurisdizionale e sul funzionamento della giustizia nelle corti d'appello». **Il venir meno dell'apporto dei giudici ausiliari recherebbe, infatti, un grave pregiudizio all'amministrazione della giustizia e alla connessa esigenza di riduzione dei tempi della giustizia civile.**

Occorre in altri termini – e in linea con quanto già fatto dallo stesso giudice costituzionale in precedenti occasioni (fra le altre, si cita naturalmente la sentenza n. 10 del 2015) – **operare un bilanciamento tra gli interessi sottesi agli evocati parametri costituzionali e quello della tutela giurisdizionale;** bilanciamento già operato in altre occasioni dalla stessa Corte, «anche eccezionalmente modulando nel tempo gli effetti della decisione».

Nella specie, il giudice delle leggi ritiene che **la composizione di tali interessi possa avvenire «con la sperimentata tecnica della pronuncia additiva, inserendo nella normativa censurata un termine finale entro (e non oltre) il quale il legislatore è chiamato a intervenire».**

L'appiglio per tale operazione dalla Corte è individuato in quanto previsto per le figure di giudice onorario introdotte dal d.lgs. n. 51 del 1998. L'art. 245 di tale decreto legislativo aveva previsto, infatti, che le modifiche dell'ordinamento giudiziario, in forza delle quali tali magistrati onorari potessero essere addetti al tribunale ordinario e alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario, si sarebbero applicate «fino a quando non sarà attuato il complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria a norma dell'art. 106, secondo comma, della Costituzione».

Sulla base di tale dato, la Corte ritiene possibile un’analoga prescrizione limitativa anche nell’attuale contesto normativo, in cui, attraverso il d.lgs. n. 116 del 2017 (nonché iniziative di ulteriore riforma all’esame del Parlamento), **è in atto una riforma della magistratura onoraria, la cui entrata in vigore è già differita per vari aspetti al 31 ottobre 2025.**

In forza di ciò, **la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della normativa censurata «nella parte in cui non prevede che essa si applichi fino al completamento del riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria** nei tempi contemplati dal citato art. 32 del d.lgs. n. 116 del 2017, così riconoscendo ad essa – per l’incidenza dei concorrenti valori di rango costituzionale – una **temporanea tollerabilità costituzionale**, rispetto all’evocato parametro dell’art. 106, primo e secondo comma, Cost».

Leonardo Pace